

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA – IMU VERSAMENTO DELL'ACCONTO DEL 16 GIUGNO 2015

Per la rata di acconto la normativa prevede che il versamento sia eseguito sulla base delle aliquote e delle detrazioni deliberate per l'anno precedente, pertanto si deve fare riferimento ai seguenti atti:

Delibera del C.C. n. 12 del 08 aprile 2014 per l'approvazione del Regolamento IUC (Imposta Unica Comunale).
Delibera del C.C. n. 13 del 08 aprile 2014 per le aliquote IMU di seguito riportate:

- 0,4 per cento per l'unità immobiliare adibita ad **abitazione principale** del soggetto passivo classificata nelle categorie **A1, A8, A9** e per le relative pertinenze.

*Per abitazione principale s'intende il fabbricato iscritto od iscrivibile nel Catasto Edilizio urbano come **unica** unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare risiedono anagraficamente e dimorano abitualmente. Nel caso in cui componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in abitazioni diverse situate nel territorio comunale, le agevolazioni previste per l'abitazione principale e sue pertinenze si applicano ad un solo fabbricato.*

Per pertinenze s'intendono esclusivamente quelle classificate o classificabili nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 e possono essere una sola unità per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità abitativa.

- 0,97 per cento per tutti gli altri immobili, per i terreni agricoli e per le aree edificabili.

DETRAZIONE

Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e classificata nelle categorie catastali **A/1, A/8 ed A/9** e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, **euro 200,00** rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica **anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.**

ESENTI DALL'IMPOSTA

- i fabbricati rurali strumentali;
- i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permane tale destinazione e non siano in ogni caso locati;
- altri immobili elencati nell'art. 11 del Regolamento Comunale.

ESCLUSIONE DALL'IMPOSTA

Ai sensi dell'articolo 13, co. 2 del D.L. n. 201/2011, legge di conversione 214/2011 come modificato dalla legge 147/2013, l'imposta **non è dovuta per i seguenti immobili destinati ad abitazione principale e relative pertinenze:**

- Tutte le unità immobiliari che sono utilizzate come abitazione principale dal soggetto passivo e relative pertinenze ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 ed A/9;
- Le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa;
- I fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal Decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008;
- La casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- L'unico immobile, iscritto od iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate ed alle Forze di polizia ad ordinamento militare, da quelle dipendenti dalle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1 del Decreto Legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale

appartenente alla carriera prefettizia per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

Sono considerate abitazione principale e relative pertinenze non soggette ad imposta, **a seguito di norma regolamentare**, ad eccezione di quelle appartenenti alle Categorie A/1, A/8 e A/9, le unità immobiliare:

- possedute a titolo di proprietà o usufrutto, da anziani o disabili che spostano la residenza in istituti di ricovero a condizione che non risultino locate ;
- **RESIDENTI ESTERO** - Decreto legge 47/2014, art. 9 bis, legge di conversione 80/2014, dal 1 gennaio 2015 è considerata abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta da cittadini residenti all'estero ed iscritti all' AIRE, già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, a titolo di proprietà ed usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso;
- concesse in comodato gratuito a parenti in linea retta di 1° grado che le utilizzano come abitazione principale e sue pertinenze. L'agevolazione **opera limitatamente alla quota di rendita non eccedente il valore di € 500,00 (Rendita Catastale: abitazione più pertinenze)** In caso di più unità immobiliari l'agevolazione va applicata **per una sola unità immobiliare**.

CALCOLO DELLA BASE IMPONIBILE

Fabbricati = Rendita catastale + rivalutazione del 5% da moltiplicare:

- per 160 - categorie A (esclusa A10), C2, C6 e C7;
- per 140 - categorie B, C3, C4 e C5;
- per 80 - categorie A10 e D5;
- per 65 - categoria D (esclusa D5);
- per 55 - categoria C1.

Terreni agricoli= Reddito dominicale + rivalutazione del 25% da moltiplicare:

- per 75 - i terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola;
- per 135 - i restanti terreni agricoli, quelli non coltivati e i così detti "orticelli" posseduti da soggetti diversi dal coltivatore diretto o dall'imprenditore agricolo professionale.

Terreni edificabili = valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione.

VERSAMENTI

- Per tutti gli immobili ad **eccezione di quelli appartenenti alla categoria "D"** l'imposta va versata interamente al Comune.
- Per gli immobili appartenenti alla categoria **"D"** l'imposta va versata:
per la quota calcolata con l'aliquota base dello 0,76 per cento, allo Stato
per la quota calcolata sulla maggiorazione dell'aliquota di base (0,21 per cento), al Comune.

E' possibile effettuare i versamenti **con modello F24 oppure con bollettino postale appositamente predisposto**.

CODICI TRIBUTO

- Abitazione principale e relative pertinenze codice 3912;
- altri fabbricati codice 3918;
- fabbricati di cat. "D" codice 3930 per il comune e codice 3925 per lo Stato;
- aree fabbricabili codice 3916;
- terreni agricoli codice 3914.

Sul sito www.comune.vigone.to.it è disponibile il programma per effettuare il calcolo.

ATTENZIONE:

Per il saldo del 16 dicembre dovrà essere effettuato il versamento a conguaglio in base alle nuove disposizioni regolamentari e aliquote approvate in sede di approvazione del Bilancio 2015.

Il Responsabile del Servizio Tributi